

Improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza d'interesse e compensazione delle spese: il perimetro applicativo dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. nel processo amministrativo

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5598 del 2025

Di Riccardo Renzi

«È improcedibile il ricorso amministrativo quando sopraggiunge la carenza di interesse alla decisione, anche se originariamente sussistente, e tale situazione viene formalmente rappresentata dalle parti in giudizio»

«In caso di improcedibilità sopravvenuta del giudizio per carenza di interesse, possono sussistere eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio, in deroga al principio della soccombenza»

Guida alla lettura

La sentenza in commento del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5598/2025, si segnala per la chiarezza con cui affronta la questione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni delle parti e dell'assenza di una persistente utilità concreta, richiama implicitamente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse al ricorso va valutato in termini di attualità e concretezza alla data della decisione. La decisione si caratterizza inoltre per il richiamo (seppur implicito) al principio di economia processuale e per la compensazione delle spese in ragione della natura sopravvenuta dell'improcedibilità, in linea con le eccezionali ragioni di equità previste dall'art. 26, comma 1, c.p.a.

La pronuncia del Consiglio di Stato riguarda un appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 90/2025, avente ad oggetto una procedura di gara (CIG 9178575FB0) indetta dal Ministero della Giustizia. Il ricorso in appello era stato proposto da **Ditta Domenico Ventura s.r.l.** contro la controinteressata **Sirio s.r.l.**, risultata aggiudicataria.

Tuttavia, in prossimità dell'udienza di discussione (26 giugno 2025), **tutte le parti in causa hanno formalmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse**, presumibilmente per intervenute vicende negoziali o amministrative che hanno reso inutile la prosecuzione del giudizio.

Il Consiglio di Stato prende atto del mutato quadro fattuale e **dichiara l'improcedibilità dell'appello**, compensando le spese del giudizio in considerazione delle «eccezionali ragioni» che giustificano una deroga al principio della soccombenza.

La sopravvenuta carenza di interesse: fondamento normativo e rilevanza

La decisione si basa sull'art. **35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010)**, secondo cui il giudice dichiara con sentenza l'improcedibilità del ricorso «quando, per sopravvenute circostanze, il ricorso è divenuto improcedibile».

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che:

«L'interesse al ricorso deve essere attuale e concreto non solo al momento della proposizione dell'azione, ma anche al momento della decisione» (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1021).

Nel caso di specie, **l'intervenuta inutilità del provvedimento richiesto** (verosimilmente per scadenza del contratto, riedizione della gara o accordi tra le parti) ha fatto venire meno l'interesse sostanziale alla pronuncia, rendendo inammissibile la prosecuzione del giudizio.

La decisione sulle spese: principio della compensazione per ragioni eccezionali

Il Consiglio di Stato **compensa le spese del grado di giudizio**, facendo espresso riferimento a «eccezionali ragioni». Tale clausola richiama l'art. **26, comma 1, c.p.a.**, che consente la compensazione, in deroga al principio della soccombenza, «in presenza di giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione».

Nel caso concreto, la cessazione sopravvenuta della controversia ha verosimilmente impedito una valutazione nel merito delle censure, giustificando così un'equa ripartizione dell'onere economico tra le parti.

Considerazioni

La pronuncia in commento, pur priva di contenuti di merito, costituisce **una conferma dell'approccio rigoroso e coerente del giudice amministrativo in tema di interesse al ricorso**, ribadendo che: a tutela giurisdizionale amministrativa è accessibile solo se permane un **concreto e attuale interesse** alla decisione; la sopravvenuta cessazione di tale interesse è idonea a **determinare l'improcedibilità del giudizio**, anche d'ufficio; la compensazione delle spese è giustificabile in presenza di circostanze eccezionali non riconducibili alla condotta colposa o meramente dilatoria di una delle parti.

In questo senso, la sentenza si inserisce nel solco di una **giurisprudenza amministrativa pragmatica e aderente al principio di effettività della tutela**, che non intende alimentare contenziosi puramente teorici o privi di utilità concreta.

07.07.2025 per www.italiaius.it

N. 05598/2025REG.PROV.COLL.

N. 01238/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2025, proposto da
Ditta Domenico Ventura s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in
relazione alla procedura CIG 9178575FB0, rappresentato e difeso dall'avvocato
Riccardo Satta Flores, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale
Nicola Fornelli n. 16/C;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per il Veneto - Friuli
Venezia Giulia - Trentino Alto Adige, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domiciliati *ex lege*;

nei confronti

Sirio s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via

Toledo, n. 323;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 90/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sirio S.r.l. e di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di Provveditorato Regionale per il Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Giorgio Santini, nonché l'avvocato Riccardo Satta Flores.

Si dà atto che l'avv. Luca Tozzi ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- a) apposite memorie le parti hanno rappresentato la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione;
- b) pertanto non resta al Collegio che dichiarare l'improcedibilità dell'appello;
- c) sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione di spese e onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella